Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Sabato, 17 maggio — Numero 118

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . L. 0.20 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

S. A. R. il Duca di Genova, Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor generale don EDUARDO HAY, il quale ha presentato a Sua Altezza Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario degli Stati Uniti Messicani.

Roma, 17 maggio 1919.

LEGGI E DECRETI

Il numero 683 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto in data 17 novembre 1918, n. 1915;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'accordo con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che intendono fruire delle agevolezze stabilite dal decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1915, debbono presentare domanda al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ispettorato generale dell'industria) indicando:

a) gli esoneri fiscali dei quali si chiede la concessione;

b) la specie della industria o della coltivazione intrapresa o da intraprendersi;

c) la località in cui esiste o sorgerà l'impianto industriale ovvero, nel caso che trattasi di coltivazione di fiori, i terreni ad essa destinati ed a quale titolo l'esercente possieda tali terreni.

Alla domanda si uniranno, a seconda della richiesta fatta, i seguenti documenti:

a) l'estratto catastale dei terreni destinati alla coltivazione dei fiori;

b) i disegni o la pianta planimetrica dei locali occupati per l'impianto industriale;

c) l'elenco delle macchine e dei materiali occorrenti.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di richiedere ogni altro documento che reputi opportuno.

Art. 2.

Il decreto, col quale sono concessi gli esoneri fiscali, a norma dell'art. 4 del citato decreto Luogotenenziale sarà emanato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, previo accordo con quello delle finanze, e, in

quanto occorra, sarà stabilito un termine entro il quale, sotto comminatoria di decadenza, le coltivazioni e gli impianti dovranno essere posti in esercizio.

Per giustificati motivi tale termine potrà essere prorogato. Copia del decreto anzidetto sarà inviata al Ministero delle finanze ed al concessionario.

Art. 3.

Dal giorno della presentazione della domanda, gl'industriali possono importare macchinari e materiale a dazio in sospeso, facendo il relativo deposito del dazio presso il competente ufficio di dogana.

Art. 4.

I materiali che risultino per natura e quantità corrispondenti agli impianti per i quali fu concessa la esenzione da dazio, saranno ammessi alla introduzione nello Stato sotto il regime della temporanea importazione con le norme che saranno fissate dal Ministero delle finanze.

Art. 5.

I materiali e le macchine importati temporaneamente, sono soggetti alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria finchè non siano stati posti in opera e ammessi definitivamente all'esenzione da dazio.

Le norme per la vigilanza, che potrà essere saltuaria o permanente, saranno stabilite dal direttore capo della circoscrizione doganale, il quale potrà anche prescrivere la tenuta da parte dell'industriale di un registro di carico e scarico.

Compiuti gli impianti e anche durante le costruzioni, se si tratti dell'impiego di materiali che debbono essere incorporati in opere di muratura e simili, in modo da non rimanere visibili a costruzione ultimata, la dogana deve procedere all'accertamento della qualità e quantità di materiali e macchine messi in opera, redigendone processo verbale in contraddittorio coll'industriale.

Art. 6.

Il definitivo esonero dal dazio doganale col rimborso dei depositi cauzionali relativi alle bollette di temporanea importazione, di cui al precedente art. 4, si accorderà dalla dogana quando gl'industriali esibiscano un certificato rilasciato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, dal quale risulti che gl'impianti pei quali l'esonero del dazio è concesso, siano stati messi in esercizio nel termine stabilito.

Per le macchine e i materiali non impiegati negli impianti suddetti, si riscuoterà il dazio.

Art. 7.

Nei Comuni chiusi, è permessa l'importazione temporanea a norma dell'art. 162 del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455 delle macchine e dei materiali da costruzione con garanzia per il dazio consumo corrispondente, da prestarsi presso il competente ufficio daziario.

Per le macchine e i materiali provenienti dall'estero, lo scarico delle bollette di temporanea importazione, l'esonero dal dazio consumo e il proscioglimento della garanzia prestata sono concessi dall'ufficio daziario, all'infuori da ogni formalità e vincolo, dopo eseguiti gli analoghi adempimenti nei riguardi dei diritti di confine, prescritti dagli articoli 5 e seguenti.

Per le macchine e i materiali che non provengono dall'estero, le operazioni sopra mentovate seguiranno invece secondo le norme stabilite nel regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455 e nelle scritture daziarie, e sono in tal caso deferite all'ufficio daziario le facoltà e le attribuzioni stabilite nei precedenti articoli 5 e seguenti.

Art. 8.

Sono a carico degli esercenti interessati le indennità spettanti agli impiegati ed agli agenti delle guardie di finanza per le operazioni doganali ed il servizio di vigilanza presso gli stabilimenti nonchè le indennità dovute ai funzionari incaricati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro per gli accertamenti necessari alla applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dal decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1915.

Art. 9.

Contro il concessionario che in qualunque modo si opponga alle indagini da eseguirsi agli effetti dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1915, sono applicabili i provvedimenti prescritti dall'ultimo alinea del citato articolo.

Art. 10.

Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la coltivazione o l'impianto sarà in esercizio, gli interessati, che intendono fruire dell'esonero dall'imposta fondiaria o dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta e sovrimposte sui fabbricati, debbono presentare domanda all'agenzia delle imposte locale, allegando copia del decreto Ministeriale di concessione ed un certificato rilasciato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro attestante la data della messa in esercizio della coltivazione o dell'impianto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 687 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto del 21 dicembre 1911, n. 1477, ed il decreto Luogotenenziale del 31 dicembre 1915, numero 1978;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio per l'istruzione industriale è riordinato in conformità del presente decreto.

Esso prende il nome di Consiglio superiore dell'istruzione industriale ed è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, e in loro assenza, da un vice presidente, eletto dal Consiglio stesso fra i suoi componenti.

Art. 2.

Il Consiglio superiore è costituito con decreto Reale promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro.

I componenti di esso sono scelti nelle seguenti categorie:

a) sei fra le persone di speciale competenza nelle questioni riguardanti l'insegnamento industriale e nelle scienze ed arti applicate alle industrie;

b) tre fra i rappresentanti delle organizzazioni industriali;

c) tre fra i rappresentanti delle organizzazioni operaie;

d) sei fra i direttori ed i professori titolari stabili delle RR. scuole industriali di 2° e di 3° grado, delle RR. scuole speciali di grado corrispondente e fra i direttori titolari delle RR. stazioni sperimentali.

Fanno inoltre parte del Consiglio superiore il ragioniere generale dello Stato ed i funzionari del Ministero che dirigono i servizi dell'insegnamento industriale, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Quando trattisi degli argomenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 10 maggio 1918, n. 896, ne fa pure parte, in rappresentanza del Ministero dell'interno, il direttore generale dell'Amministrazione civile o chi per esso.

La segreteria del Consiglio superiore è affidata ad un funzionario del Ministero dell'industria, addetto ai servizi dell'insegnamento industriale.

Art. 3.

Di sei consiglieri da nominare a norma della lettera *d*) del precedente articolo, tre sono scelti dal ministro e tre sono designati mediante votazione dal personale titolare ed incaricato delle RR. scuole e delle RR. stazioni sperimentali riconosciute e classificate a termini del titolo II, capo I, del regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014, e dell'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1918, n. 896.

Le norme per le votazioni saranno stabilite da un regolamento approvato con decreto del ministro.

Per la prima costituzione del Consiglio dopo la pubblicazione del presente decreto, tutti i membri del Consiglio saranno scelti direttamente dal ministro che li propone alla nomina regia.

Art. 4.

In seno al Consiglio superiore è costituita una Giunta, nominata con decreto Ministeriale e formata di sette membri.

Ne fanno parte il vice-presidente del Consiglio che la presiede, il capo dei servizi dell'insegnamento industriale, quelli del servizio dell'industria e del lavoro, due fra i consiglieri designati dal personale e due altri membri del Consiglio scelti dal ministro.

Le funzioni di segretario della Giunta sono affidate al segretario del Consiglio.

Art. 5.

Il presidente ha facoltà di fare intervenire in seno al Consiglio e alla Giunta, come membri aggregati, persona di riconosciuta competenza tecnica o amministrativa, perchè diano il proprio avviso o riferiscano sulle questioni da trattare dal Consiglio o dalla Giunta.

I membri aggregati hanno voto consultivo.

Art. 6.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e si rinnovano, eccettuati i membri di diritto, per metà ad ogni biennio.

Nel primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte, nei bienni successivi dall'anzianità.

I consiglieri, nominati in sostituzione di altri che, per qualsiasi causa, abbiano cessato di far parte del Consiglio prima della scadenza del biennio, assumono e conservano, agli effetti della rinnovazione, l'anzianità dei loro predecessori.

I membri della Giunta cessano di farne parte quando scadono dall'ufficio di membri del Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio superiore e la Giunta si pronunciano su tutte le questioni per le quali il loro parere sia richiesto dalle leggi, dai regolamenti e dalle altre disposizioni in vigore sull'insegnamento industriale. Il Consiglio è inoltre chiamato a dar parere sulle proposte di legge e sui provvedimenti di ordine generale riguardanti gli studi industriali.

Il Consiglio ha facoltà di presentare in ogni tempo voti e proposte per il miglioramento e per l'incremento dell'istruzione professionale, in conformità dei bisogni delle industrie e delle classi operaie.

Art. 8.

La Giunta prepara di regola l'istruttoria degli argomenti da trattarsi dal Consiglio e, a richiesta del ministro, dà parere:

a) sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti nei casi non riservati alla competenza del Consiglio;

b) sui programmi, sugli orari, sui libri di testo, sui modelli da adottarsi nelle scuole, nonchè sull'acquisto di materiale tecnico e didattico che il Ministero volesse donare alle scuole;

c) in tutti i casi, nei quali, su ricorso degli interessati o di ufficio, sia contestata la regolarità dei concorsi per la nomina del personale;

d) sul riconoscimento dei gradi e diplomi conseguiti all'estero presso scuole di carattere e grado corrispondenti a quelle che nel Regno dipendono dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

e) sul conferimento di diplomi e di medaglie ai benemeriti dell'istruzione professionale;

f) sul conferimento di borse di studio o di perfezionamento;

g) sulla preparazione e sull'ordinamento di mostre didattiche.

Art. 9.

La convocazione del Consiglio superiore e della Giunta è fatta dal ministro.

Le adunanze, quando non intervenga il ministro o il sottosegretario di Stato, sono presiedute dal vice presidente, e, quando questi sia impedito, dal più anziano fra i membri presenti.

Lo studio di ciascuna questione iscritta all'ordine del giorno è affidato dal presidente ad uno od a più consiglieri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, è necessaria la presenza almeno di dieci consiglieri.

Le adunanze della Giunta sono valide con l'intervento di almeno quattro dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono di regola fatte per alzata e seduta, ma nei procedimenti disciplinari ed in tutti gli affari concernenti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto.

Art. 10.

Per ogni giorno di adunanza del Consiglio o della Giunta, sarà corrisposto un gettone di presenza di lire quindici per ciascuno dei consiglieri estranei all'Am-

ministrazione dello Stato e di lire dieci per gli altri consiglieri e per il segretario. Ai componenti del Consiglio e della Giunta che non risiedono nella città dove si tengono le adunanze, saranno inoltre corrisposte le diarie e le competenze di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dalle disposizioni in vigore sulle missioni. Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche ai membri aggregati.

Art. 11.

Sono abrogati il decreto Reale del 21 dicembre 1911, n. 147, ed il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1978.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 698 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto Reale 19 gennaio 1919, n. 41;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per le terre liberate dal nemico, è autorizzato ad assumere, per i servizi del proprio dicastero, funzionari comandati da altre Amministrazioni dello Stato ed ufficiali del R. esercito e della R. marina.

A questo personale è applicabile il disposto dell'art. 2 del Nostro decreto 14 settembre 1918 concernente i comandati presso il cessato Commissariato per i profughi di guerra.

Art. 2.

Per i servizi amministrativi è autorizzato ad assumere, di concerto col ministro del tesoro e con le forme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182, personale avventizio, anche fra i pensionati dello Stato.

Con decreto Ministeriale il personale avventizio può essere incaricato di funzioni direttive.

Art. 3.

In complesso gli impiegati del Ministero per le terre liberate dal nemico, compreso il personale di servizio ed esclusi gli avventizi di cui agli articoli 4 e 5, non potranno sorpassare il numero di centottantacinque.

Essi verranno ripartiti fra i diversi uffici del Ministero con decreto del ministro.

Art. 4.

Il ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col ministro del tesoro, potrà anche assumere precariamente, e per un periodo di tempo non eccedente i sei mesi, privati professionisti per i servizi tecnici che verranno impiantati sia presso l'Amministrazione centrale che nelle Provincie, determinandone le retribuzioni in ragione delle singole competenze e delle funzioni a ciascuno attribuite.

Art. 5.

Gli avventizi addetti all'ufficio speciale del censimento, la cui condizione giuridica e finanziaria venne regolata a tutto il 28 febbraio 1919, in base al Nostro decreto del 23 stesso mese, n. 187, potranno essere mantenuti in servizio alle stesse condizioni, e nei limiti di tempo strettamente necessari, fino al compimento del lavoro e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 1919.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili agli impiegati, comandati ed avventizi, assunti in servizio dopo il giorno 19 gennaio 1919, dalla data della rispettiva assunzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FRADELETTO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di gran croce Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;
Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;
Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

Ordiniamo:

I distretti politici di Curzola e Lesina sono compresi nel circondario della Camera di commercio e d'industria di Zara.

Addì 8 maggio 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130;
Visto il Nostro decreto 28 febbraio 1919;

Decreta:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a concedere per conto dello Stato e senza alcun interesse, a mezzo delle sue filiali di Belluno, Treviso e Udine e dei loro corrispondenti, nelle regioni già invase dal nemico, una sovvenzione di 40 centesimi di lira italiana per ogni lira veneta e per un massimo di 30 mila lire venete ai Comuni, enti morali, Istituti di credito ed altre persone giuridiche delle regioni suddette, che, a tenore degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130, si siano dichiarati possessori di buoni emessi dalla Cassa veneta dei prestiti.

La Banca d'Italia è autorizzata altresì a concedere una sovvenzione nella detta misura di 40 centesimi e per un massimo di 25,000 lire venete ai capi famiglia sui buoni della Cassa veneta da essi non depositati agli effetti dell'art. 4 del citato decreto.

Art. 2.

Le sovvenzioni stabilite dall'articolo precedente, saranno eseguite contro deposito dell'ammontare delle lire venete sulle quali sono richieste, e dovranno essere annotate sulle ricevute di che all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130.

Art. 3.

Le sovvenzioni suddette avranno inizio il giorno 1° giugno 1919 e saranno effettuate con le modalità da stabilirsi dalla Banca d'Italia.

Roma, 16 maggio 1919.

Il ministro: STRINGHER.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Maria Racich*.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Formica sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per l'affondamento della nave austro-ungarica *Maria Racich* compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo in acciaio di bandiera austro-ungarica, denominato *Maria Racich* del tonnellaggio brutto 4191, netto 2540, appartenente al porto di Ragusa di proprietà del sig. Giovanni Racich, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore è oggi rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa di guerra;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità del decreto Ministeriale 15 marzo 1919 che in applicazione dell'art. 7 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 ha disposto la cattura e la confisca di tutte le navi indicate nei due elenchi compresa la nave *Maria Racich* al fine di destinare la somma ricavata dalla vendita delle navi medesime e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per gli indennizzi dei danneggiati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Maria Racich* e per essa dell'indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca dell'indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Quarnero*.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Biscaro sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per l'affondamento della nave austro-ungarica *Quarnero*, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo in acciaio denominato *Quarnero* di bandiera austro-ungarica di proprietà della Navigazione generale austriaca Gerolomich del tonnellaggio brutto 3237 e netto tonnellate 2068, è altra

delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti o nelle acque territoriali del Regno o delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore è oggi rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa di guerra;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità del decreto Ministeriale 15 marzo 1919 che in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 ha disposto la cattura e la confisca di tutte le navi indicate nei due elenchi compresa la nave *Quarnero*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi medesime e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per gli indennizzi dei danneggiati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Quarnero* e per essa dell'indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca dell'indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

OPERA NAZIONALE
per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra

ELENCO riassuntivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale dal 13 dicembre 1918.

13 dicembre 1918.

Dimissioni dell'Ufficio di presidenza.

Impiego di L 2.600.000 in acquisto buoni del tesoro 5 0[0 - Variazioni al bilancio 1918 - Ratifica di deliberazione d'urgenza del Comitato esecutivo.

Sovvenzioni ad enti pro-invalidi della guerra di Roma, Napoli e Ancona - Ratifica di deliberazioni d'urgenza del Comitato esecutivo.

Accettazione di liberalità varie in aumento di patrimonio.

Accettazione del lascito Carlo Olginati di Como.

Accettazione del lascito Luigi Varese di Milano.

Bilancio preventivo 1919 dell'Opera nazionale.

Sovvenzioni per ampliamento di Case di rieducazione - Garanzie.

Sovvenzioni: 1° all'Opera di assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati di Roma; 2° all'Opera di assistenza ai mutilati e storpi di guerra di Bologna; 3° al Comitato pro-mutilati in guerra di Napoli; 4° al Comitato delle Provincie piemontesi di Torino.

Aumento delle indennità di dimora e di missione ai consiglieri dell'Opera nazionale.

14 dicembre 1918.

Regolamento per la Commissione permanente della protesi.

Nomina della Commissione permanente della protesi.

Rinnovazione dell'Ufficio di presidenza e del Comitato esecutivo pel 1919.

Nomina del rappresentante dell'Opera nazionale nel Consiglio superiore di sanità.

Nomina del rappresentante dell'Opera nazionale nella Commissione centrale antitubercolare della Croce Rossa.

Locali dell'Opera nazionale - Voto al Governo del Re.

Modificazione della legge 25 marzo 1917, n. 481.

15 dicembre 1918.

Assistenza dei ciechi di guerra.

Organizzazione e funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari.

16 dicembre 1918.

Assistenza dei figli degli invalidi della guerra.

Assistenza degli invalidi all'estero.

Parificazione dei compensi di lavoro agli invalidi.

Milano - Istituto per grandi invalidi nervosi - Finanziamento.

Perugia - Comitato provinciale umbro - Sovvenzione.

Raccolta di fondi e concessione di sussidi all'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra ed alle sezioni dipendenti.

Riforma del regolamento.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 15 maggio 1919, da valere dal giorno 15 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 142,38.

Roma, 15 maggio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 16 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85. 50	—
3.50 % netto (1902) . . .	77. 75	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92. 38	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 10 maggio 1919, in Piane di Falerone, provincia di Ascoli Piceno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 16, dal 14 al 20 aprile 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Catanzaro	Monteleone di Cal.	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Reggio di Cal.	Palmi	—	2	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	8	—	8
	Carbonchio sintomatico.				
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Potenza (*a*)	Matera	2	—	2	—
Reggio nell'E. (*a*)	Reggio nell'Emilia	—	1	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		2	3	2	4
	Afta epizootica				
Alessandria	Acqui	—	2	—	3
»	Alessandria	2	3	3	11
»	Asti	2	6	3	11
»	Casale Monferrato	2	3	4	4
»	Novi Ligure	1	—	1	—
»	Tortona	1	3	2	3
Ancona	Ancona	16	—	263	51
Aquila degli Abr.	Aquila	—	2	—	22
»	Avezzano	17	3	126	237
»	Cittaducale	—	1	—	2
»	Sulmona	1	—	12	8
Arezzo	Arezzo	2	2	16	3
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	5	—	38	3
»	Fermo	7	—	17	1
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	1
»	Avellino	12	3	53	12
Bari delle Puglie	Altamura	3	1	8	1
»	Bari	6	3	29	31
»	Barletta	6	—	58	8
Belluno	Belluno	1	—	2	—
»	Feltre	1	—	1	—
Benevento	Benevento	5	—	39	6
»	Cerreto Sannita	7	1	31	2
Bergamo	Bergamo	1	4	1	4
»	Clusone	3	1	4	1
»	Treviglio	—	1	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Bologna	Bologna	31	—	953	25
»	Imola	8	—	216	3
»	Vergato	6	—	37	—
Brescia (*b*)	Breno	13	—	?	?
»	Brescia	51	—	?	?
»	Chiari	15	—	?	?
»	Salò	17	—	?	?
»	Verolanuova	8	—	?	?
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
»	Piazza Armerina	2	—	3	—
Campobasso	Isernia	1	—	7	2
»	Larino	2	1	2	2
Caserta	Caserta	10	—	20	—
»	Gaeta	7	1	17	3
»	Nola	2	—	2	—
»	Piedimonte d'Alife	2	—	4	—
»	Sora	4	—	7	1
Catanzaro	Catanzaro	2	2	10	2
»	Monteleone di Cal.	3	3	6	8
»	Nicastro	4	—	77	—
Chieti	Chieti	1	—	13	—
»	Vasto	1	1	1	1
Como	Como	29	7	197	30
»	Lecco	10	1	23	2
»	Varese	5	4	15	6
Cosenza	Cosenza	7	—	42	3
»	Paola	1	—	10	—
»	Rossano	2	—	19	—
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	17	—	197	—
»	Crema	52	1	1317	455
»	Cremona	62	—	1521	110
Cuneo	Alba	5	4	6	15
»	Cuneo	11	2	55	27
»	Mondovì	3	10	5	55
»	Saluzzo	4	15	11	127
Ferrara (*a*)	Cento	3	—	7	2
»	Comacchio	2	2	8	23
»	Ferrara	10	1	83	25
Firenze	Firenze	14	1	25	5
»	Pistoia	2	—	6	1
»	Rocca San Casciano	—	1	—	1
»	San Miniato	7	—	22	9
Forlì	Cesena	3	—	3	2
»	Forlì	3	—	4	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica.**				
Forlì	Rimini	4	—	12	—
Genova	Albenga	—	2	—	2
»	Chiavari	1	—	1	—
»	Genova	3	1	9	2
Girgenti (*a*)	Girgenti	—	1	—	2
Grosseto	Grosseto	5	1	7	5
Lecce	Brindisi	4	2	6	2
»	Gallipoli	2	4	3	7
»	Lecce	2	—	4	—
»	Taranto	2	—	4	—
Lucca	Lucca	8	1	41	4
Macerata	Camerino	—	1	—	4
»	Macerata	—	2	—	2
Mantova	Mantova	28	—	160	26
Messina (*a*)	Castroreale	6	1	55	17
»	Messina	3	—	9	—
Milano	Abbiategrasso	2	—	2	—
»	Gallarate	4	4	4	4
»	Lodi	3	1	3	1
»	Milano	1	3	1	3
»	Monza	3	1	3	1
Modena (*a*)	Mirandola	3	3	7	13
»	Modena	8	1	22	17
Napoli	Castellammare di St.	2	1	5	2
»	Napoli	3	—	4	1
Novara	Biella	8	5	22	23
»	Domodossola	—	1	—	1
»	Novara	10	3	63	23
»	Pallanza	1	—	1	—
»	Vercelli	14	—	38	16
Padova	Padova	38	3	88	11
Parma	Borgo San Donnino	1	2	2	3
»	Parma	3	4	11	15
Pavia	Mortara	23	—	643	39
»	Pavia	47	—	357	34
»	Voghera	32	4	127	10
Perugia	Foligno	1	1	3	1
»	Orvieto	1	1	1	3
»	Perugia	2	1	22	14
»	Rieti	6	1	24	4
»	Terni	2	1	3	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	6	—
»	Urbino	2	—	8	—
Piacenza (*a*)	Fiorenzuola d'Arda	10	—	51	3
»	Piacenza	17	1	151	9
Pisa	Pisa	11	—	76	3
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	4	—	10	1
»	Lugo	5	—	13	—
»	Ravenna	4	—	17	—
Reggio di Cal.	Gerace Marina	3	3	14	22
»	Palmi	10	—	156	2
»	Reggio di Calabria	8	—	76	16
Reggio Emilia (*a*)	Guastalla	5	1	24	21
»	Reggio Emilia	9	3	33	22
Roma (*a*)	Civitavecchia	4	—	4	—
»	Frosinone	8	—	8	—
»	Roma	8	—	15	—
»	Velletri	8	—	8	—
»	Viterbo	3	—	3	—
Rovigo (*a*)	Adria	10	—	101	1
»	Rovigo	19	2	42	3
Salerno	Campagna	5	1	20	11
»	Sala Consilina	—	1	—	2
»	Salerno	6	1	27	5
»	Vallo della Lucania	1	—	1	2
Siena	Montepulciano	2	—	6	—
»	Siena	1	—	4	—
Siracusa	Modica	—	1	—	1
Sondrio	Sondrio	6	3	12	5
Torino	Aosta	16	—	209	—
»	Ivrea	42	—	930	—
»	Pinerolo	27	—	355	—
»	Susa	9	—	141	—
»	Torino	68	1	1174	40
Trapani	Mazara del Vallo	1	—	1	—
»	Trapani	1	—	2	—
Treviso (*a*)	Treviso	1	7	1	11
Udine (*a*)	Cividale del Friuli	5	1	32	1
»	Tolmezzo	1	—	1	—
»	Udine	19	4	131	10
Venezia	Chioggia	3	—	23	1
»	Venezia	18	—	243	10
Verona	Verona	11	10	18	35
Vicenza	Vicenza	4	5	10	14
		1227	199	11598	1936
	Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Arezzo	1	—	39	5
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	8	—
Ferrara (*a*)	Cento	1	—	2	—
Mantova	Mantova	3	—	4	—
Pavia	Pavia	1	—	1	—
Roma (*a*)	Viterbo	5	—	5	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
»	Siena	—	1	—	2
		12	2	59	8
	Peste aviaria.				
Benevento	Benevento	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Aquila degli Abr.	Aquila	2	—	3	—
»	Avezzano	4	—	6	—
»	Cittaducale	1	—	8	—
»	Sulmona	1	1	6	1
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	S. Angelo dei L.	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	2	—
»	Barletta	1	—	1	—
Benevento	San Bartol. in Galdo	1	—	1	—
Cagliari (*a*)	Lanusei	1	—	20	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	3	—	40	8
Chieti	Vasto	1	—	8	—
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	—	4	—
Novara	Domodossola	2	—	3	—
»	Novara	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
»	Spoleto	1	—	1	—
Piacenza (*a*)	Fierenzuola d'Arda	1	—	2	—
»	Piacenza	1	—	1	—
Potenza (*a*)	Melfi	—	2	—	2
»	Potenza	—	2	—	2
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Roma (*a*)	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	2	—	2	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
		35	5	120	13
	Rabbia.				
Bari d. Puglie (*c*)	Barletta	1	—	2	—
Belluno (*c*)	Feltre	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Girgenti (*a*) (*c*)	Sciacca	1	—	1	—
Ravenna (*c*)	Ravenna	—	1	—	1
Siena (*c*)	Siena	—	1	—	2
		2	4	3	5
	Morva.				
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Firenze (*c*)	Firenze	1	—	1	—
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Roma (*a*)	Roma	—	1	—	1
Venezia (*c*)	Venezia	1	—	1	—
		3	3	3	3
	Tubercolosi bovina.				
Vicenza	Vicenza	1	—	1	—
	Farcino criptococcico.				
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	1	—
Napoli	Castellammare di S.	1	—	1	—
Novara	Novara	1	—	1	—
»	Vercelli	1	—	2	—
Piacenza (*a*)	Piacenza	1	—	1	—
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
		7	—	8	—
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
		3	—	3	—
	Colera dei polli.				
Campobasso	Isernia	—	1	—	26
»	Larino	1	—	5	—
Ferrara (*a*)	Ferrara	1	—	3	—
		2	1	8	26

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) L'intero territorio della Provincia è stato dichiarato infetto da afta epizootica.
(*c*) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	6	8	8
Carbonchio sintomatico	4	5	6
Afta epizootica	60	1426	13534
Malattie infettive dei suini	7	14	67
Peste aviaria	1	1	1
Rogna	15	40	133
Rabbia	6	6	8
Morva	6	6	6
Tubercolosi bovina	1	1	1
Farcino criptococcico	5	7	8
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	3	3
Colera dei polli	2	3	34

Dipartimento svizzero dell'economia pubblica

(Ufficio veterinario)

Disposizioni concernenti il servizio veterinario di confine

N. 179. - Importazione di carne e di salumi da parte dei viaggiatori

BERNA, 7 aprile 1919. — La carne fresca, salata o affumicata e i salumi destinati evidentemente al consumo privato dei viaggiatori possono fino a nuovo avviso essere importati fino al peso di 4 Kg, al massimo senza certificato d'origine e senza visita veterinaria al confine.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 42). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3 %	51583	702 —	Berruti Giacinto fu *Giovanni Alberto*, minore, sotto la patria potestà della madre Gutti Loreta fu Saverio, vedova Berruti *Giovanni Alberto*, dom. a Torino	Berruti Giacinto fu *Alberto*, minore, sotto la patria potestà della madre Gutti Loreta fu Saverio, vedova di Berruti *Alberto*, dom. a Torino
Cons. 5 %	91321	2500 —	Mollica Maria di Rocco moglie di Migliorato Francesco fu *Giovanni*, dom. in Messina	Mollica Maria di Rocco moglie di Migliorato Francesco fu *Giuseppe*, dom. in Messina
»	52736	1155 —	Falconi *Livia* fu Costantino, minore, sotto la patria potestà della madre Gallotti Giovanna fu Lorenzo, vedova di Falconi Costantino, dom. a Spezia (Genova)	Falconi *Lina* fu Costantino, minore, ecc. come contro
P. N. 5 %	30154	Cap. 22200 — Rend. 1110—	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente
3.50 %	357926 353368	10 50 10 50	Ratti *Agostino di Pietro*, dom. a Piana di Follo (Genova), sottoposte ad ipoteca a favore del Ministero delle poste	Ratti *Paolo Agostino fu Francesco detto Pietro*, ecc. come contro
»	725322	192 50	Vercesi *Eugenia* di Baldassare, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pietra Ligure (Genova)	Vercesi *Maria Eugenia* di Baldassare, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 maggio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Genitori.

Milano Santa di Fantone Amico, soldato, L. 630 — Civardi Francesco di Luigi, id., L. 630 — Semeraro Maria di Balesrta Vito, id., L. 630 — Di Marzio Vincenzo di Antonio, id., L. 630 — Celentano Maria di Smaldone Giuseppe, tenente, L. 1500 — Cocchieri Angelo di Domenico, caporale, L. 840 — Frisenna Michele di Domenico, soldato, L 630 — Vezzani Luigia di Campani Natale, id., L. 630 — D'Amico Pietro di Salvatore, id, L. 630.

Mozzarello Carlo di Domenico, caporal maggiore, L. 840 — Zangarella Maria di De Cataldo Cosimo, soldato, L 630 — Di Tullio Nicola di Gioacchino, id., L. 630 — Galli Giuditta di Gregori Guglielmo, sergente, L. 746,66 — Ferrarini Giuseppe di Francesco, soldato, L. 630 — Marzialetti Pasquale di Francesco, caporale maggiore, L. 840 — Iuliano Vincenzo di Virginio, soldato, lire 420 — Campagnolo Giovanni di Antonio, id., L 630 — Poletti Albino di Ernesto, id., 420 - Rosetti Pietro di Giulio, id., L. 630 — Barone Antonino di Luigi, maggiore, L. 2000 — Cazzola Antonio di Luigi, soldato, L 630.

Moretti Angela di Fiasco Antonio, soldato, L 420 — Rosa Orazio di Salvatore, id, L. 630 - Benedettini Antonio di Silvio, sergente, L. 746 — Fossati Alessandro di Cesare, soldato, L. 630 Tatini Raffaello di Pilade, id., L. 630 — Riva Gerolamo di Cirillo, caporale, L. 840 — Cucchi Vincenzo di Cesare, soldato, L. 630 — Feligioni Teresa di Aluigi Abramo, id., L. 210 - Rubegni Antonio di Giuseppe, L 630 - Migliacci Eugenio di Umberto, id., L. 630 — Libbra Pietro di Artemio, caporale, L. 840 — Coppedi Rinaldo di Corrado, soldato, L. 630 — De Maria Giacomo di Bernardo, caporal maggiore, L. 840 — Villa Carlo di Domenico, id., L. 840.

Castelvecchi Luigi di Alfredo, soldato, L. 630 — Tabolacci Lucio di Alessandro, id., L. 630 — Baldi Pietro di Quinto, id., L. 630.

Bianchi Vittorio di Giovanni, soldato, L. 630 — Buzzetti Giovanni di Lodovico, id., L. 630 — Riva Marco di Mario, id., L. 630 — Crippa Francesco di Francesco, id., L. 630 — Bonacursi Rosaria di Amore Carmelo, sergente, L. 1120 — Petrini Giovanni di Giusto, soldato, L. 630 — Pieri Giuseppe di Inaco, id., L. 630 — Pesci Giuseppe di Alfonso, caporale, L. 840 — Pagani Pietro di Manlio, soldato, L 630 — Bignami Bassano di Michelangelo, id., L 630 — Petrangeli Tito di Vespasiano e Flavio, id., L. 630 — Ivone Giovanni di Leonardo, caporale, L. 840 — Nicoletti Teresa di Mattia Francesco, soldato, L. 630 — Cucuru Maria di Sanna Giov. Batta, id., L 630 — Pagani Angelo di Fiovo, id., L. 630.

Palastranga Pietro di Federico, caporale, L. 840 — Livio Giacomo di Riccardo, soldato, L. 630 — Loli Guglielma di Vicarelli Vittorio, id., L. 630 — Sironi Sante di Carlo, id., L. 630 — Persico Basilio di Angelo, id., L. 630 — Iannarelli Antonio di Giovanni, id., L. 630 — Piscopo Calogera di Piscopo Giuseppe, id., L. 630 — Losignore Pasquale di Francesco, id., L. 630 — Paolini Olimpia di Vallor Gino, sergente, L. 884 - Spagnolo Pietro di Pietro, soldato, L. 630 — Sapio Maria di Altamura Felice, id., L. 630 — Bressan Vittorio di Luigi, id., L. 630 — Branco Caterina di Streito Severino, sergente, L. 1120 — Lombardo Salvatore di Ignazio, soldato, L. 630.

Introppico Rosalinda di Stracci Emilio, soldato, L. 630 - Pedrazzini Maria di Boninsegna Luigi, id., L. 630 — Perego Albino di Francesco, id., L. 630 — Lombardo Salvatore di Vincenzo, id., L. 630

— Buratti Giulio di Francesco, soldato, L. 630 — Petruzzella Rosa di Farinolo Onofrio, id., L. 630 — Libertucci Michele di Libero, id., L. 630 — Bianchi Santo di Enrico, id., L. 630 — Perazio-Belliando Angelo di Cesare, id., L. 630 — Binda Caterina di Franchi Angelo, id., L. 630 — Pezzotta Michele di Davide, caporale maggiore, L. 840 — Pievani Bortolo di Alessandro, caporale, L. 840 — Bramani Emilio di Carlo, soldato, L. 210 — Penati Pietro di Giacomo, id., L. 630.

Panizza Lorenzo di Giacomo, soldato, L. 620 — Paci Francesco di Primo, id., L. 630 — Stampi Gaetano di Vito, id., L. 630 — Gallo Anna di Fontanella Ettore, id., L. 630 — Peligra Rosa di Moncada Giuseppe, id., L. 630 — Nardandrea Andrea di Francesco, id. L. 630 — Iraci Antonino di Antonino, id., L. 630 — Chessa Salvatore di Giovanni, caporale, L. 840 — Soffientini Santa di Combi Ercole, soldato, L. 630 — Santerini Costantino di Orlando, id., L. 315 — Sani Dalmazia di Quintilio Caratelli, sergente, L. 1120 — Caravati Severino di Paolo, soldato, L. 210 — Moscatelli Nicola di Paolo, carabiniere, L. 840 — Tinazzi Giuseppe di Antonio, soldato, L. 630 — Zimaldi Carlo di Ernesto, sergente, L. 746,66.

Stranieri Nicola di Giuseppe, soldato, L. 215 — Vespignano Francesco di Giovanni, id., L. 630 — Amore Antonio di Carmelo, sergente, L. 1120 — Brunello Anselmo di Carlo, soldato, L. 630 — Neri Alfredo di Emilio, id., L. 630.

Genitori.

Crupi Pasquale di Rocco, soldato, L. 630 — Albertini Francesco di Ettore, id., L. 420 — Giovannoli Agostino di Amedeo, id., L. 630 Gentili Caterina di Giovannoli Amedeo, id., L. 630 — Ponturi Letterio di Giovanni e Giuseppe, id., L. 630 — Ginevrini Evaristo di Albino, id., L 6 0 — Giordano Gennaro di Luigi, id., L. 630 — Gravina Pietro di Arturo e Pellegrino, caporali, lire 1506,60 — Marzio Filomena di Gravina Arturo e Pellegrino lire 1315,54 — Donadei Luigi di Salvatore, soldato, L. 630 — Maffeo Livia di Sapellano Pio, caporal maggiore, L. 840 — Colombo Maria di Beretta Saulle, caporale, L. 840 — Buila Maria di Plona Pietro, soldato, L. 630.

Piccioli Floriana di Mazzei Salvatore, soldato, L. 630 — Faulisi Gesualdo di Giuseppe, L. 630 — Ravaioli Andrea di Pietro, id., lire 510 — Mancini Angelo di Carmine, id., L. 630 — Lauriola Saverio di Giuseppe, id., L. 630 — Pota Francesco di Michelangelo, id., L. 630 — Marchesi Elena di Facchini Giuseppe, id., lire 210 — Mantona B. Battista di Giuseppe, id., L. 630 — Alferi Rosario di Antonino, id., L. 420 — Cogo Pietro di Andrea, id., lire 630 — Rossini Saturnino di Nicola, id., L. 630 — Forini Giovanni di Fernando, caporale, L. 840 — Sanfilippo Orsola di Rocco Matteo, soldato, L. 630.

Trapanese Giuseppe di Arcangelo, soldato, L. 630 — Fossati Argenta di Marrucchi Igino, id., L. 630 — Rizzotto Angelo di Ermenigildo, caporale, L. 840 — Bonaccorsi Giacomo di Narciso, soldato, L. 630 — Ierardi Giovanni di Vincenzo, id., L. 630 — Ciaccio Francesco di Salvatore, aspirante ufficiale, L. 1500 — Roggiero Michele di Antonio, soldato, L 420 — Enolti Maria di Modesti Severino, id., L. 630 — Tummolo Giuseppe di Mauro, id., L. 630 — Piccinini Vincenzo di Dante e Vito, caporale, L. 840 — Scognamiglio Aniello di Pasquale, soldato, L. 630.

Merla Giorgio di Adamo, soldato, L. 630 — Rizzioli Luigi di Aldo, caporal maggiore, L. 840 — Mazzoni Vincenzo di Amadeo e Francesco, caporale e soldato, L. 840 — Migliaccio Carmelo di Lorenzo, caporale, L. 840 — Magrini David di Rinaldo, soldato, L. 630 — Cedro Carmine di Giovanni, id., L. 630 — Bertola Giacomo di Giorgio, id., L. 630 — Ficara Maria di Ficara Gaetano, id., L. 630 — Rinaldo Mattea di Fontana Giuseppe, id., L. 630 — Tanoni Ludovico di Giuseppe, id., L. 630 — Cucchi Carlo di Luigi, id., L. 630 — Foroni Felice di Fortunato, id., L. 630 — Bernardi Domenico di Luigi, id., L. 630 — Dinelli Angela di Ferrari Alberto, L. 630.

Gazzoni Emilia di Turci Ermenegildo, soldato, L. 630 — Florini Pietro di Oliviero, caporale, L. 840 — Levrone Giovanni di Matteo, caporale maggiore, L. 840 — Pestarmo Giov. Batta di Giovanni, soldato, L. 630 — Ferrari Dagrado Giovanni di Angelo, caporal maggiore, L. 840 — Denti Francesco di Giuseppe, soldato, L. 630 — Pirola Genesio di Luigi, id., L. 630 — D'Andrea Adele di De Rossi Giuseppe, id., L. 630 — Ferrara Cristoforo di Vito, sergente, L. 1120 — Mosca Lucia di Busis Francesco, soldato, L. 630 — Canetti Italo di Bruno, asp. uff., L. 1500 — Refratari Mansueta di Maucci Raffaele, soldato, L. 630 — Becciolini Giovanni di Fortunato, id., L. 630 — Sfrezia Giuseppe di Girolamo, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 16. — Allo scopo di proteggere la popolazione di Smirne contro disordini e massacri che si sono ivi verificati anche recentemente, il Consiglio supremo degli alleati ha deciso di procedere all'occupazione della città con contingenti internazionali, in base ai termini dell'armistizio con la Turchia.

In seguito a ciò nel pomeriggio del 14 corrente sono sbarcati colà contingenti di marinai italiani, francesi, inglesi, americani. Successivamente sono sbarcate truppe greche.

Tale occupazione non pregiudica in nessun modo le decisioni finali della Conferenza nei riguardi di quella regione.

PARIGI, 16. — Si ha da Salonicco:

Forze alleate sono sbarcate a Smirne.

Le truppe francesi hanno occupato i forti della città, le truppe greche si sono stabilite nei principali quartieri di Smirne, i contingenti inglesi ed italiani occupano alcuni punti dei dintorni.

Varie navi da guerra alleate stazionano nella rada.

Il giorno precedente allo sbarco il Governo ottomano è stato informato dalle autorità navali alleate dell'operazione che ha avuto luogo in base all'art. 7 dell'armistizio che prevede il diritto d'occupazione da parte degli alleati qualora si fosse verificato uno stato di cose minaccioso per la loro sicurezza.

PARIGI, 16. — Il *Petit Parisien* dice che il maresciallo Foch proveniente da Magonza è giunto a Coblenza ove è stato ricevuto dal generale Ligget comandante di un corpo d'armata americano.

Il maresciallo ripartirà stamane per Colonia, dove sarà ricevuto dal generale Sir William Robertson, comandante dell'esercito inglese sul Reno.

VARSAVIA, 16. — In seguito alla presa di Vilna da parte delle truppe polacche il Governo dei Soviet ha fatto arrestare e trattenere come ostaggi numerose personalità polacche, tra le quali l'arcivescovo di Ropp ed il signor Barylski.

BASILEA, 16. — Si ha da Budapest:

Bela Kun ha ricevuto ieri da Cicerin il seguente telegramma:

« L'esercito rosso ucraino ha sconfitto le truppe rumene che difendevano il Dniester ed è passato sull'altra riva.

Le truppe rumene sono in fuga ».

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 15. — (Ufficiale). La Commissione per gli affari baltici ha tenuto la prima riunione al Ministero degli affari esteri sotto la presidenza di Esme Howard, rappresentante della Gran Bretagna.

Gli Stati Uniti erano rappresentati dal dott. Morison, la Francia da Kammerer, capo del servizio degli affari russi al Ministero degli affari esteri, l'Italia dall'ambasciatore marchese Della Torretta, il Giappone dal ministro plenipotenziario Otchiai.

La Commissione deve fare uno studio, che sarà seguito da proposte pratiche, circa l'insieme dei problemi politici dei vari paesi baltici e circa i rapporti futuri di tali paesi con la Russia. La competenza della Commissione si estende a quanto riguarda la Finlandia, l'Eustonia, la Lettonia e la Lituania.

PARIGI, 16. — Oggi i quattro capi di Governo non si sono riuniti poichè Lloyd George si è recato a visitare le regioni liberate.

PARIGI, 16. — La nuova nota tedesca non è stata ancora consegnata, non essendone stata terminata la redazione.

Questa nota tratterebbe dell'Alsazia Lorena.

BRUXELLES, 16. — I delegati del Belgio e del Lussemburgo si sono riuniti al Ministero degli esteri.

I negoziati continueranno a Lussemburgo.

Si prevede sempre più possibile la conclusione di un accordo.

SAINT GERMAIN, 16. — Stamane ha avuto luogo la prima riunione mista dei consiglieri tecnici per studiare le questioni finanziarie suscitate dal vettovagliamento dell'Austria.

Domani e nei giorni seguenti queste discussioni preparatorie conformi a quelle che si svolgono a Versailles, continueranno in comune con i rappresentanti dell'Inghilterra e dell'Italia, le quali contribuiranno con la Francia nel rifornimento di viveri all'Austria.

VERSAILLES, 16. — Stamane sono giunti dalla Germania cinque corrieri, i quali hanno avuto un lungo colloquio col conte Brockdorff-Rantzau. Tre di essi, cioè il professore Max Weber e i due consiglieri von Dorla e Diecloff, ripartono stasera per la Germania con pieghi confidenziali.

CRONACA ITALIANA

La Mostra della Vittoria. — Il 24 corrente, a Genova verrà solennemente inaugurata la Mostra della Vittoria indetta a beneficio della Croce Rossa e costituita di parecchi padiglioni fra cui principali quelli dei Ministeri della guerra e della marina, della Casa Ansaldo e del Commissariato generale dei combustibili nazionali.

In onore di Leonardo da Vinci. — Il Comitato per le onoranze a Leonardo nel IV centenario dalla sua morte ha disposto per il 25 corrente un pellegrinaggio a Vinci. Possono parteciparvi quanti intendono onorare la memoria del grande italiano con un omaggio alla sua terra natale.

Il tempio di Roma ed Augusto a Pola. — Aderendo ad un voto della cittadinanza, si sono iniziate a Pola le demolizioni delle costruzioni moderne intorno al Tempio di Roma ed Augusto, eretto verso l'anno ottavo dell'èra volgare.

Con accurati lavori si riuniranno e riorganizzeranno degnamente tutte le varie parti dell'artistica costruzione.

TELEGRAMMI " STEFANI „

LONDRA, 15. — *Camera dei lordi.* — Crewe svolge una interrogazione sulla situazione in Egitto e sulla politica del Governo in quel paese.

Lord Curzon risponde che si ha notizia di un miglioramento, quantunque non si possa ancora dire che la situazione sia soddisfacente. Il Governo sarebbe stato disposto ad ascoltare Zagbul, se questi non avesse cominciato col reclamare che l'Inghilterra si ritiri completamente dall'Egitto. Il Governo invierà una missione, che sarà presieduta da lord Milner.

Curzon ha concluso dicendo che il Governo non ha mai avuto intenzione di soffocare le aspirazioni dell'Egitto, ma che, al contrario, ritiene che gli egiziani debbano avere una parte sempre maggiore nel governo del paese.

Il *Board of Trade* annunzia che, in conformità alla politica diretta a diminuire le restrizioni e a facilitare il ritorno alle condizioni normali, sono state recentemente apportate alcune modificazioni alle condizioni di vendita del carbone destinato all'esportazione.

Fra l'altro è stato proposto di sopprimere il sistema delle limitazioni attualmente in vigore per le spedizioni di carbone da effettuarsi in Francia, Italia e negli altri paesi alleati.

LONDRA, 16. — Si ha da Shanghai: In seguito all'insuccesso diplomatico del Governo sulla questione dello Chan-Toung, il Gabinetto cinese ha rassegnato le sue dimissioni. Il primo ministro è stato pregato di rimanere in carica fino alla conclusione della Conferenza della pace fra nord e sud che si tiene a Shanghai e che si spera giunga presto ad una conclusione, poichè la decisione presa a Parigi riguardo allo Chang-tung ha convinto le due parti della necessità di tenere unita tutta la Cina.

Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* dice:

Le truppe britanniche al comando del generale Barret hanno occupato martedì scorso il forte di Dakka nell'Afghanistan. Quest'operazione è della massima importanza e si ritiene che porti un grave colpo agli afghani ed elimini definitivamente ogni minaccia contro Lundiketal.

Dal punto di vista militare si può vedere in questa occupazione uno indizio che il movimento sta per terminare.

Dakka è situata in un punto di grandissima importanza strategica sul fiume Kabul dove la strada si allontana dal corso del fiume. La sua perdita costituisce un grave colpo per gli afghani.

PARIGI, 16. — Si ha da Port Said: La situazione nel Canale di Suez è identica a quella di ieri.

Contrariamente ad alcune informazioni il transito delle navi non è interrotto. Lo sciopero segnalato è quello di tutte le corporazioni operaie dell'istmo. Gli impiegati della Compagnia del Canale sono tutti al loro posto.

È partito per l'America Henry P. Davison, presidente del Consiglio direttivo della Lega delle Croci Rosse.

Egli si reca nel suo paese per definire gli accordi presi a favore dello sviluppo e della vita futura della Lega delle Croci Rosse.

È stato chiamato a succedergli, sino al suo ritorno, Otis Cutler, che molto contribuì alle opere di soccorso organizzate dalla Croce Rossa americana in Francia ed anche in Italia.

La Missione militare abissina ha consegnato al presidente Poincaré lettere della Regina d'Etiopia e del principe ereditario.

ZURIGO, 16. — Si ha da Berlino: Secondo il *Vorwaert* i delegati dei sindacati hanno deciso di lanciare un appello agli operai organizzati di tutti i paesi protestando contro le condizioni di pace.

Si ha da Stettino: In seguito agli avvenimenti di ieri durante i quali case di commercio furono saccheggiate, le carceri invase e i prigionieri liberati a forza, è stato proclamato lo stato d'assedio.

Le scuole, i negozi, eccetto quelli in cui si vendono derrate alimentari, e le Banche sono stati chiuse. È stata costituita una guardia civica. Si ignora il numero delle vittime nei combattimenti di ieri.

Si ha da Francoforte: La *Frankfurter Zeitung* dice che secondo un comunicato del Ministero bavarese del commercio, il dott. Neurat, presidente dell'Ufficio centrale economico, è stato arrestato.

BASILEA, 16. — I giornali ricevono da Arad che un contro Governo si è costituito il 5 maggio in quella città, sotto la presidenza di un nepote di Michele Karolyi, il conte Giulio Karolyi, il quale sino ad ora si era tenuto lontano dalla politica.

L'ex-console generale barone Giulio Bornemisza ha assunto il portafoglio degli affari esteri; gli altri Ministeri sono stati attribuiti ad autorevoli persone di Brad e quello della guerra al generale Zoltan Szabo.

In un manifesto il Governo dice di considerare come suo primo compito la riparazione dei danni cagionati dai bolscevichi ed il ristabilimento dell'ordine e del diritto.

Il Gabinetto riconosce di aver carattere transitorio e resterà in carica fino al momento in cui sarà costituito un Governo scelto dalla fiducia di tutti i partiti del paese.

Il manifesto termina dicendo che l'Intesa è stata informata della costituzione del nuovo Ministero e dei suoi lavori preparatori.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.